



AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Settore Contribuzione Studentesca e Benefici

BANDO DI SELEZIONE
per l'assegnazione di
CONTRIBUTI PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA
sostenute dagli/dalle studenti/studentesse *fuori sede*
iscritti/e all'Università di Genova
nell'ANNO ACCADEMICO 2025/2026

IL RETTORE

Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca (nel seguito: MUR) n. 8329 del 18 giugno 2026 con la quale:

a) sono stati richiamati i seguenti riferimenti normativi:

Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021) che all'**art. 1, comma 526**, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha disposto che *“Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario”* e al successivo **comma 527**, come modificato dall'articolo 6, comma 1 -bis, lett. b), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha disposto che *“Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio”*

Decreto MUR 10 settembre 2025, n. 630, adottato previo parere del MEF che definisce le modalità attuative e i criteri di erogazione delle risorse del sopra indicato fondo;

b) è stato comunicato agli Atenei che *«la disciplina relativa alla procedura 2026 è la medesima già dettata per la scorsa edizione relativa all'anno 2025»*; conseguentemente, sono state confermate le medesime fasi procedurali dell'edizione precedente e gli Atenei sono stati invitati ad attivarsi nel senso che segue:

- emanazione di un bando di selezione rivolto agli/alle studenti/studentesse universitari/e iscritti/e nell'a.a. 2025/2026 e finalizzato alla presentazione delle domande di ammissione al beneficio entro trenta giorni dall'adozione dello stesso bando (come previsto dall'art. 1, comma 2, del Decreto MUR 10 settembre 2025, n. 630) per l'individuazione dei soggetti in concreto aventi diritto al sostegno economico, sulla base dei requisiti che devono sussistere in capo agli/alle stessi/e, così come rimodulati dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45;

- all'individuazione dell'importo *pro-capite* del contributo, in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei al Ministero, fatta salva la possibilità per ciascun Ateneo di integrarlo con fondi propri;

Considerato che a seguito delle disposizioni della **Legge 29 dicembre 2022, n. 197** (articolo 1, comma 580), **della Legge 30 dicembre 2024, n. 207** (articolo 1, comma 120), del **Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45** convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79 (articolo 6, comma 1-ter), è determinato annualmente il fondo ministeriale destinato alla copertura finanziaria dei contributi in oggetto;

Tenuto conto dei tempi ristretti previsti dal Ministero dell'Università e della Ricerca che richiede la comunicazione dell'elenco dei beneficiari entro e non oltre il termine perentorio del 11 settembre 2026;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto della selezione)

1. **È indetta per l'a.a. 2025/2026 una selezione per l'assegnazione di un contributo alle spese di locazione abitativa a favore di studenti/studentesse dell'Università di Genova, residenti in un luogo diverso da quello in cui è ubicato l'immobile locato al fine della frequenza del corso di studi prescelto (cd. fuori sede).**
2. L'importo *pro-capite* del contributo da riconoscere agli/alle studenti/studentesse è determinato con provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca, in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di studenti/studentesse aventi diritto comunicato dai diversi Atenei statali. Il Ministero assegnerà a ogni singola Università la quota parte delle anzidette risorse, come disposto anche dal decreto MUR-MEF n. 630 del 10 settembre 2025, in ragione del numero di studenti/studentesse dalla stessa comunicato al Ministero.

Art. 2

(Requisiti per la partecipazione alla selezione)

1. Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione del contributo alle spese di locazione abitativa di cui all'art. 1 gli/le studenti/studentesse dell'Università di Genova regolarmente **iscritti/e nell'anno accademico 2025/2026** a corsi di laurea (triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico).
Sono esclusi/e dall'ammissibilità al beneficio gli/le studenti/studentesse iscritti/e, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.

Possono presentare domanda anche coloro che hanno conseguito il titolo finale nell'anno accademico 2025/2026 prima della scadenza del presente bando.

2. Gli/le studenti/studentesse di cui al comma 1 devono soddisfare i seguenti **ulteriori requisiti**:
 - a) appartenere a un nucleo familiare con un *Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni Universitarie (ISEE-U)* non superiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00).
La situazione reddituale, fermo restando il suddetto limite, potrà essere attestata anche da:
 - ISEE-U PARIFICATO, rilasciato a studenti/studentesse stranieri/e (ISEE-UP);
 - ISEE CORRENTE, qualora ricorrano le condizioni.Per la valutazione della condizione economica, si assumerà quale riferimento il valore dell'attestazione ISEE-U/ISEE-UP/ISEE CORRENTE prodotta dallo/a studente/studentessa all'Ateneo genovese per l'accesso ai benefici contributivi per l'anno accademico 2025/2026.
Potranno essere accolte, entro la data di scadenza del presente bando, **produzioni tardive** dei sopra elencati **Indicatori ai soli fini della partecipazione alla selezione**, senza alcuna efficacia per l'iscrizione agli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027 e per la concessione di benefici di altra natura.

- b) essere studenti/studentesse fuori sede, ossia residenti in luogo diverso rispetto a quello dov'è ubicato l'immobile locato, e aver sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento (2026).

L'immobile locato deve essere ubicato nel comune dove ha sede il corso di studio dell'Università di Genova presso cui si è iscritti, o in uno dei comuni limitrofi.

Possono candidarsi per ottenere il contributo anche gli/le studenti/studentesse che risiedono in Italia nello stesso luogo in cui è ubicato l'immobile locato solo ed esclusivamente se il loro nucleo familiare d'origine risiede all'estero per tutto il periodo per il quale è richiesto il contributo, a meno che lo studente/la studentessa non presenti i requisiti di indipendenza ai fini del calcolo dell'Indicatore reddituale, poiché in tal caso la residenza dello/a studente/studentessa in Italia deve essere in un luogo diverso da quello in cui è ubicato l'immobile locato;

- c) possedere i **requisiti di merito** di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ossia, con riferimento all'anno accademico 2025/2026:
- essere iscritti all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Il presente requisito non è richiesto per gli studenti che versano nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- d) non usufruire di altri contributi pubblici per l'alloggio nell'esercizio di riferimento (2026), intendendosi anche i sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo e non solo sotto forma di contributo economico, compresa la borsa di studio da fuori sede, essendo essa composta, ai sensi della normativa vigente di riferimento e specificatamente dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 68/2012, anche dai costi relativi all'alloggio. Le verifiche saranno effettuate anche in collaborazione con l'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario ALISEO (Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento).

3. Sono esclusi/e dalla partecipazione alla selezione gli/le studenti/studentesse che, relativamente all'a.a. 2025/2026:
- non risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
 - risultino iscritti/e, per più di una volta, al primo anno di corso universitario;
 - non risultino in regola con il versamento della contribuzione studentesca relativa all'a.a. 2025/2026 e con i versamenti relativi agli anni accademici precedenti (in caso di rateizzazione degli importi devono risultare pagate tutte le quote maturate);
 - abbiano rinunciato agli studi o presentato domanda di sospensione degli studi;
 - si siano trasferiti ad altra Università.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere telematicamente utilizzando il modulo reperibile alla pagina web di Ateneo <https://modulispid.unige.it/contributilocazionefuorisede> accessibile con le proprie credenziali UNIGE (numero di matricola e *password*), indirizzata al *Settore Contribuzione Studentesca e Benefici* dell'AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE (Piazza della Nunziata, 6 - 16124 Genova – tel. 010 33 55 000 digitare 2 - lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9–11), **deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 3 agosto 2026. Il termine è perentorio.**
2. Nella domanda il/la candidato/a deve autocertificare, relativamente all'a.a. 2025/2026, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000):

- a) cognome e nome, numero di matricola;
- b) iscrizione a uno dei Corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico dell'Università di Genova;
- c) (per gli iscritti al primo anno di corso) di essere iscritto per la prima volta al primo anno di corso universitario;
- d) di non aver rinunciato o sospeso la carriera universitaria;
- e) di non essersi trasferito/a ad altro Ateneo;
- f) la condizione di studente/studentessa *fuori sede*, nel senso di essere residente in un luogo diverso da quello in cui è stato locato l'alloggio (fatto salvo quanto indicato all'art. 2, comma 2, lettera b), ultimo capoverso, del presente bando);
- g) di non aver usufruito di *altri contributi pubblici per l'alloggio*, secondo quanto specificato all'art 2, comma 2, lettera d);
- h) di appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE-U/ISEE-UP/ISEE CORRENTE) non superiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00);
- i) di possedere i requisiti di merito di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 *oppure*, in assenza del possesso di tali requisiti, di versare nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- j) di essere a conoscenza che i dati relativi alla regolarità contributiva e all'Indicatore reddituale saranno verificati d'ufficio dall'amministrazione universitaria (fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), penultimo capoverso);
- k) di aver inserito gli estremi bancari per l'eventuale liquidazione del beneficio in oggetto alla pagina "IBAN" della sezione "Tasse e benefici" dei Servizi *Online* per gli studenti (<https://servizionline.unige.it/web-studenti2/it/#/iban>).

3. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, gli/le studenti/studentesse decadono automaticamente dal diritto alla fruizione del beneficio, fatta comunque salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalle norme penali e disciplinari vigenti.

4. Alla domanda il/la candidato/a deve allegare in formato *pdf*, pena l'esclusione dal concorso:

a) copia del **contratto di locazione**, di durata **almeno semestrale**, che comprenda **interamente** il periodo temporale: **1° gennaio ⇒ 30 giugno 2026**.

Dovrà inoltre essere allegata copia dell'attestazione di avvenuta regolare **registrazione** del contratto presso l'Agenzia delle Entrate (prima registrazione, proroga o rinnovo), ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modifiche e integrazioni.

Il contratto deve essere intestato o cointestato al/alla richiedente.

L'intestazione può risultare anche da **atto di subentro** nel contratto intestato ad altri, regolarmente **sottoscritto dalle parti e registrato** presso l'Agenzia delle Entrate.

Il contratto può altresì essere intestato ad altro soggetto. In tal caso, il nominativo del/della richiedente deve risultare all'interno del contratto come soggetto titolare a occupare l'abitazione e corrispondere una quota parte del canone pattuito (**atto di sub-locazione**);

b) copia delle **ricevute delle spese per la locazione** dell'immobile ad uso abitativo sostenute durante l'anno 2026, nel periodo temporale **1° gennaio ⇒ 30 giugno 2026** (forme di tracciabilità comprovanti il regolare versamento del **canone mensile** come ad es. bonifico bancario; ricevute quietanziate).

Possono essere ammissibili documenti diversi da quelli sopra indicati purché attestanti la regolare titolarità del contratto e le spese per locazione abitativa sostenute nel periodo di riferimento.

Per gli eventuali contratti di locazione comprensivi anche di spese quali utenze, spese condominiali e tasse varie, qualora non sia possibile scorporarne il valore rispetto al canone, queste ultime sono detratte dall'importo massimo rimborsabile mensile in misura pari al 25%.

c) eventuale indicatore reddituale (ISEE-U/ISEE-UP/ISEE CORRENTE), ai soli fini della partecipazione alla selezione (art. 2, comma 2, lettera a), ultimo capoverso).

5. Il/la candidato/a deve indicare obbligatoriamente il recapito eletto ai fini della selezione, un numero di telefono (fisso e/o cellulare), un indirizzo **e-mail** (mezzo ufficiale di comunicazione ai fini della selezione) e un indirizzo pec (posta elettronica certificata) che, rappresentando il mezzo ufficiale di comunicazione ai fini delle istanze di riesame, deve essere mantenuto aggiornato e **attivo per tutta la durata della procedura di selezione**.

Art. 4

(Commissione Giudicatrice)

1. Le domande e la documentazione di pertinenza sono esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita dal Magnifico Rettore (o suo delegato), dal Prorettore per la formazione e dal Direttore Generale (o suo delegato).

Art. 5

(Esito della selezione – Istanza di riesame)

1. Gli atti della selezione sono approvati con decreto rettorale che sarà pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo alla pagina web dedicata: <https://unige.it/albo/>.
2. L'esito della selezione è comunicato a tutti/e i/le candidati/e all'indirizzo di posta elettronica (*e-mail*) segnalato dagli/dalle stessi/e nella domanda di partecipazione.
3. Avverso eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura o di diniego della concessione del beneficio è ammessa istanza di riesame al Rettore da presentare all'indirizzo di posta elettronica certificata areadidattica@pec.unige.it entro **tre (3) giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito. L'Amministrazione procedente fornirà riscontro, sempre a mezzo *pec*, alle suddette istanze entro e non oltre il **10 settembre 2026**.

Art. 6

(Accettazione Assegnazione)

1. Gli/le studenti/studentesse risultati/e assegnatari/assegnatarie del beneficio devono produrre una dichiarazione di accettazione del contributo e la fotocopia di un documento di identità in corso di validità entro il termine stabilito dall'Amministrazione nonché adempiere alle indicazioni ricevute in ordine all'erogazione del beneficio, subordinata comunque all'acquisizione dei fondi da parte del Ministero.
In difetto i/le titolari sono considerati rinunciatari d'ufficio.
Sono fatte salve eventuali specifiche modalità o prescrizioni stabilite successivamente da disposizioni ministeriali e comunicate agli/alle assegnatari/assegnatarie.

Art. 7

(Ripartizione delle risorse per Ateneo ed erogazione del contributo)

1. A conclusione dell'*iter* di selezione e non oltre il **11 settembre 2026**, l'Ateneo genovese comunica al Ministero dell'Università e della Ricerca il numero dei/delle propri/proprie studenti/studentesse aventi diritto al contributo.
L'importo del contributo complessivamente spettante a ciascun Ateneo sarà determinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con successivo provvedimento, sulla base dei dati trasmessi dagli Atenei, individuando l'importo pro capite da riconoscere agli/alle studenti/studentesse in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo degli aventi diritto comunicato dai diversi Atenei, nonché assegnando a ciascuna Università la quota delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2026 in ragione del numero di studenti/studentesse dalla stessa comunicato al Ministero.
2. L'Ateneo genovese, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero, eroga il contributo agli/alle studenti/studentesse aventi diritto.
3. L'Università di Genova, al fine di integrare l'importo pro-capite, si riserva la possibilità di incrementare l'importo individuato dal Ministero, di cui al comma 1, con fondi aggiuntivi.

4. Il contributo da corrispondere a ciascun/a beneficiario/a non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta per la locazione e documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'Ateneo.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. L'Università di Genova, in qualità di Titolare, si impegna a effettuare il trattamento dei dati personali dei/delle candidati/e, acquisiti nell'esecuzione o in dipendenza del presente bando, esclusivamente nell'ambito e in ragione delle finalità del bando stesso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, oltre che di ogni legge e provvedimento in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabile.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di presentare la propria candidatura. L'informativa estesa sul trattamento dei dati personali e l'esercizio dei suoi diritti sarà fornita in sede di iscrizione all'accesso alla piattaforma di candidatura.

IL RETTORE

Prof. Federico Delfino

(firmato digitalmente)